

CORSO DI FORMAZIONE

MATERIALE DIDATTICO

202403011



**"IL REGISTRO
ELETTRONICO DI
TRACCIABILITÀ DEI
RIFIUTI (RENTRI)"
Prima Parte**

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

I° PARTE

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

1

PROGRAMMA

I° PARTE

- Il contesto normativo: Il D.lgs. n. 152/06 – Parte IV
- La classificazione dei rifiuti
- La responsabilità estesa del produttore
- La gestione aziendale dei rifiuti
- I principali adempimenti nella gestione dei rifiuti (MUD, Registro cronologico di carico/scarico, formulari, RENTRI)
- Il deposito temporaneo dei rifiuti
- L'Albo Nazionale Gestori Ambientali

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

2

IL CONTESTO NORMATIVO



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL CONTESTO NORMATIVO

IL TESTO UNICO
LEGGE DELEGA: L.15 dicembre 2004, n. 308

Delega al Governo per il riordino, il Coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione

D.VO 3 APRILE 2006, N.152
Norme in materie ambientale

Decreti
ATTUATIVI

Decreti
CORRETTIVI

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL CONTESTO NORMATIVO

IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06

- Parte prima – Disposizioni comuni e principi generali
- Parte seconda – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
- Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di *gestione delle risorse idriche*
- **Parte quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati**
- Parte quinta – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle *emissioni in atmosfera*
- Parte sesta – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
5

IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06

PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione

DEFINIZIONI

Rifiuto
Rifiuto pericoloso
Sottoprodotto
Rifiuto che cessa di essere tale
Produttore
Detentore
Gestione
Raccolta
Raccolta differenziata
Recupero
Smaltimento
Deposito temporaneo
Centro Comunale di raccolta
Intermediario
.....

CLASSIFICAZIONE

Urbani – Speciali
(Pericolosi / Non pericolosi)

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

Tracciabilità dei rifiuti

- Registro elettronico nazionale
- Registro di carico e scarico
- Formulari

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento

ESCLUSIONI

dal campo di applicazione dei rifiuti

AUTORIZZAZIONI

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
6

IL CONTESTO NORMATIVO

Definizione di rifiuto

La normativa italiana, all'art. 183 del D.lgs. n.152/06 e s.m.i. definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE e s.m.i. (Dir. UE 2018/851):

*a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.*

La definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del "disfarsi", che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL CONTESTO NORMATIVO

Altre due importanti definizioni:

Produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL CONTESTO NORMATIVO

La definizione di **GESTIONE DI RIFIUTI**:

- la raccolta,
- il trasporto,
- il recupero, la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
- le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

AUTORIZZAZIONE

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTO URBANO E SPECIALE art. 184

```

graph TD
    A["CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI  
(Art. 184 Parte IV D.Lgs. N. 152 del 3 Aprile 2006 'Norme in materia ambientale')"]
    B["SECONDO L'ORIGINE"]
    C["SECONDO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'"]
    D["RIFIUTI URBANI"]
    E["RIFIUTI SPECIALI"]
    F["RIFIUTI PERICOLOSI"]
    G["RIFIUTI NON PERICOLOSI"]

    A --> B
    A --> C
    B --> D
    B --> E
    C --> F
    C --> G
            
```

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
11

RIFIUTI

Rifiuti urbani
(art. 183, c. 1, lett. b-ter)

1. i **rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies**;
3. i rifiuti provenienti dallo **spazzamento delle strade** e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, **giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della **manutenzione del verde pubblico**, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti **provenienti da aree cimiteriali**, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
12

RIFIUTI

Assimilazione rifiuti urbani (Modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020)

Per determinati rifiuti posso fare **ASSIMILAZIONE RIFIUTI URBANI per qualità e quantità (Stato definisce le categorie, non più i comuni).**

- **Allegato L-quarter:** Elenco dei rifiuti. E' una tabella dei codici CER che appartengono ai rifiuti urbani (es: rifiuti urbani indifferenziati 200301, rifiuti ingombranti 200307, in generale gli imballaggi 1501).
- **Allegato L-quinques:** Elenco attività che producono rifiuti. Definite 29 categorie di attività (dai campeggi alle banche) ma che diventano più di 29 («Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe»), rimanendo escluse espressamente solo le «attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 Cod. civile».

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

RIFIUTI

Rifiuti speciali
(art. 183, c. 4)

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività agricole**, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle **attività di costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis ;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali** se non compresi dal comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni artigianali** se non compresi dal comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività commerciali** se non compresi dal comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività di servizio** se non compresi dal comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'**attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

(*) Art 183 c.2 richiama la definizione di rifiuto urbano

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

RIFIUTI

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 184 (classificazione), comma 5 del D.lgs. 152/06

[...] **La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore** sulla base delle *Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [...]*.



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

RIFIUTI

SNPA ha emanato le “**Linee guida sulla classificazione dei rifiuti**” a Marzo 2020 e sono state approvate con Delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27/11/19 e pubblicate come linee guida SNPA n. 24/2020.

Il testo delle **nuove Linee guida SNPA**, che costituisce un aggiornamento delle Linee guida SNPA 24/2020 (resosi necessario per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale), sono state approvate con **Delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18/05/2021**.

Approvate successivamente dal Ministero della Transizione Ecologica con **decreto direttoriale n. 47 del 09/08/2021**.

A seguito della approvazione del MITE **le linee guida SNPA**, nella versione aggiornata del 18/05/2021, **devono ritenersi ora giuridicamente vincolanti** ai fini della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

RIFIUTI

L’obiettivo delle linee guida è di fornire **criteri tecnici omogenei** per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti. Rappresentando uno strumento di orientamento sia per le autorità pubbliche che per le imprese.

La Linea guida:

- ✓ individua i **principali riferimenti normativi** e linee guida tecniche di settore;
- ✓ illustra un **approccio metodologico** basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità;
- ✓ fornisce la versione commentata dell’**elenco europeo dei rifiuti**;
- ✓ riporta **esempi di classificazione** di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
17

CODICE EUROPEO DEI RIFIUTI

Allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti ed elenco

XX.YY.ZZ * ← Indicazione della pericolosità

primi due numeri	➔	categoria o attività che genera i rifiuti	20 classi
secondi due numeri	➔	processo produttivo che genera il rifiuto	111 sottoclassi
ultimi due numeri	➔	identificano il singolo rifiuto	839 rifiuti

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
18

RIFIUTI

IL CODICE EUROPEO DEI RIFIUTI UN ESEMPIO

10.11.03

10

11

03

→

→

→

rifiuti prodotti da processi termici

rifiuti prodotti dalla fabbricazione del vetro

scarti materiali in fibra a base di vetro

<http://www.raeeman.it/ricerca-codici-cer/>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione 19
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

RIFIUTI

RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell'elenco di cui all'**allegato D**

L'attribuzione **delle caratteristiche di pericolo** si fa nei rifiuti pericolosi assoluti e nei casi di codice a specchio.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione 20
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

RIFIUTI

RIFIUTI PERICOLOSI


Le caratteristiche di pericolo da H1 a H15, che erano state definite nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, sono state rinominate, sostituendo la sigla “H” con la sigla “HP”, (Regolamento (UE) N. 1357/2014) per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo utilizzati nel regolamento CLP.

Le quindici caratteristiche di pericolo dei rifiuti, contraddistinte dai codici HP, sono state individuate come di seguito:

HP1	Esplosivo	HP9	Infettivo
HP2	Comburente	HP10	Teratogeno
HP3	Infiammabile	HP11	Mutageno
HP4	Irritante	HP12	Sostanze che a contatto con acqua, aria o acido, liberano un gas tossico
HP5	Tossicità specifica organi bersaglio (STOT)/Tossicità per aspirazione	HP13	Sostanze suscettibili di dare origine ad un'altra sostanza
HP6	Tossicità acuta	HP14	Ecotossico
HP7	Cancerogeno	HP15	Rifiuto che non possiede dirette caratteristiche di pericolo ma può manifestarle successivamente.
HP8	Corrosivo		


IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE CODICE CER FASE 2



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

RIFIUTI PERICOLOSI

Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

- individuare i composti** presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;
 - determinare i pericoli connessi a tali composti** attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
- [...continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

RIFIUTI PERICOLOSI

- c) stabilire se le **concentrazioni dei composti contenuti** comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, pensando allo «scenario realistico più sfavorevole» in applicazione del **principio di precauzione**.

La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

RIFIUTI

CAMPIONAMENTO DI RIFIUTI A FINI ANALITICI

L'analisi chimico-fisica di un rifiuto è fase determinante per la sua corretta caratterizzazione in quanto permette di conoscerne la composizione e l'eventuale presenza di microinquinanti.

Attività di Campionamento:

- Predisposizione di **Piani di Campionamento** specifici ai sensi della UNI EN 14899;
- Campionamento secondo **UNI 10802** per le **diverse tipologie di matrici**;

Analisi **merceologica dei rifiuti** ai sensi della UNI 9246 e IPLA DIVAPRA.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

PROCEDURA DI OMOLOGA

A livello giuridico-normativo manca qualsivoglia riferimento alla "scheda di omologa del rifiuto".

Tuttavia, è divenuta una prassi ormai consolidata che tutti i rifiuti in ingresso (pericolosi e non pericolosi) in un impianto siano sottoposti alla cosiddetta "procedura di omologa".

La procedura di omologa prevede la *verifica di corrispondenza* delle caratteristiche del rifiuto in accettazione con quelle fornite in fase di programmazione del conferimento tramite apposita documentazione redatta dal produttore/detentore del rifiuto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

PROCEDURA DI OMOLOGA

Il Gestore dell'impianto predispone una scheda descrittiva del rifiuto ("scheda di omologa"), che deve essere compilata dal produttore/detentore del rifiuto. Se richiesto dovrà inoltre essere affiancata da un certificato di analisi e da eventuale ulteriore documentazione (es. scheda tecnica del materiale costituente il rifiuto, scheda di sicurezza, etc., ...).

La scheda di omologa non può sostituire le analisi, poiché trattasi di un mero documento di prassi con il quale viene verificata l'ammissibilità del rifiuto con i parametri autorizzativi dell'impianto di destino.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

La responsabilità della gestione dei rifiuti (Art. 188 D.lgs. 152/06)

Comma 1. Il **produttore iniziale**, o altro detentore, di rifiuti **provvede al loro trattamento** direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

Comma 3. **I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti** nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

La responsabilità della gestione dei rifiuti (Art. 188 D.lgs. 152/06)

Comma 4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

[...] la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario **entro tre mesi** dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore [...]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

La responsabilità della gestione dei rifiuti (Art. 188 D.lgs. 152/06)

IN VIGORE FINO AL 30/07/2021

Comma 5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti **D13, D14, D15** dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'**attestazione di avvenuto smaltimento**, [...] sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

La responsabilità della gestione dei rifiuti (Art. 188)

IN VIGORE DAL 31/07/2021 (in seguito alla Legge 108 del 29/07/2021)





Comma 5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti **D13, D14, D15** dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, **la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.** La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GESTIONE AZIENDALE DEI RIFIUTI



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)



RIFIUTI

PRINCIPALI ADEMPIMENTI NELLA GESTIONE RIFIUTI

- MUD (art. 189 del D.lgs. 152/06)
- Registro di carico e scarico (art. 190 del D.lgs. 152/06)
- Registro elettronico nazionale per la tracciabilità (art 188-bis)
- Formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193)
- Deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta (art 185-bis)

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

MUD

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.

La Comunicazione Rifiuti deve essere presentata esclusivamente via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it e non può essere presentata su supporto cartaceo.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MUD

Art 189, comma 3 D.lgs. 152/2006

- ✓ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
 - ✓ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
 - ✓ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
 - ✓ i Consorzi e i sistemi riconosciuti;
 - ✓ gli istituti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
 - ✓ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 - ✓ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),
- comunicano annualmente (in genere entro il 30 aprile) alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MUD

Sono esonerati dall'obbligo di presentare il MUD

- i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo per i rifiuti NON pericolosi);
- i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila

[...continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

41

MUD

- le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:
 - lavorazioni industriali;
 - lavorazioni artigianali;
 - fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
 - fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;

Continuano invece ad essere esonerati in toto dalla presentazione della Dichiarazione MUD, a patto che abbiano prodotto solo rifiuti NON pericolosi:

- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

42

MUD

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Chi, durante l'anno precedente, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MUD

Comunicazione MUD Rifiuti semplificata

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata

La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MUD

ELEMENTI DA VERIFICARE

1. Accertarsi che il MUD sia stato regolarmente presentato alla CCIAA territorialmente competente entro il 30-04.
2. Verificare che tutte le tipologie di rifiuto siano state regolarmente inserite nel MUD.
3. Verificare che le codifiche CER dei rifiuti siano quelle corrispondenti all'Elenco CER vigente.
4. Verificare a campione (ad. Es. considerando la tipologia di rifiuti prodotti in maggiore quantità o i rifiuti maggiormente pericolosi) che le quantità di rifiuti riportate nel MUD e quelle riportate nel Registro di C/S corrispondano.
5. Prendere a riferimento le denominazioni delle ditte che effettuano il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti al fine di fare dei controlli incrociati con i Formulari di Identificazione dei Rifiuti e con le autorizzazioni delle ditte stesse.

<https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MUD

REGIME SANZIONATORIO - Titolo VI della Parte IV del D.lgs. 152/06

Art. 258 – Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 a 10.000 euro**; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 26 euro a 160 euro**.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL REGISTRO DI CARICO SCARICO RIFIUTI



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Art 190, D.lgs. 152/2006 (*modificato dal D.lgs. 116/2020*)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 (QUELLI DEL MUD) hanno l'obbligo di tenere un **registro cronologico di carico e scarico**, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Art 190, D.lgs. 152/2006

2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. **Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148**, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

49

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i)), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

50

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Art. 190, comma 7:

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le **venti tonnellate** di rifiuti non pericolosi e le **quattro tonnellate** di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

51

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Art. 190, comma 10:

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, **sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.**

I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

52

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Art. 190, comma 11:

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle **attività di manutenzione di cui all'articolo 230** possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, **previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.**

Art. 190, comma 12:

Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

FREQUENZA AGGIORNAMENTO REGISTRO

- a) per i produttori di rifiuti, almeno **entro 10 giorni lavorativi** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero / smaltimento, **entro 2 giorni lavorativi** dalla presa in carico dei rifiuti.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Esistono 2 modelli di registro di carico scarico rifiuti:

- Modello A: per i detentori di rifiuti (produttori di rifiuti, trasportatori..)
- Modello B: per i soggetti che non detengono i rifiuti (intermediari senza detenzione).

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	Caratteristiche del Rifiuto a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Quantità Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	Annotazioni _____ _____ _____
Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	Caratteristiche del Rifiuto a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Quantità Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	Annotazioni _____ _____ _____

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

COMPILAZIONE DEL MOVIMENTO DI CARICO **PRODUTTORI**

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del _____ n. _____ Formulario n. _____ del _____ Rif. operazioni di carico n. _____	Caratteristiche del rifiuto: a) CER _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> recupero	Quantità: Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: Intermediario/Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo N. _____	Annotazioni: _____ _____ _____
---	---	--	--	--

Barrare il tipo di operazione registrata

Scrivere il codice europeo del rifiuto

Descrizione codificata del rifiuto, eventuali altre indicazioni

Scrivere sempre la quantità in kg (e in metri cubi)

Compilare se diverso dalla sede esercizio in intestazione registro

Data della registrazione e numero progressivo

Stato fisico come da legenda in prima pagina del registro

Classi di pericolosità come da legenda in prima pagina (solo se il rifiuto è pericoloso)

Eventuali annotazioni relative al carico

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

COMPILAZIONE DEL MOVIMENTO DI SCARICO **PRODUTTORI**
Effettuare la compilazione di tutti i campi del movimento di carico ed inoltre:

The diagram shows a form for waste movement with several callouts:

- Top left callout:** "Scrivere il numero 'fiscale' del formulario e la data di trasporto." (Write the 'fiscal' number of the form and the transport date.)
- Top right callout:** "Eventuali annotazioni relative allo scarico" (Any notes related to the disposal).
- Bottom left callout:** "Mettere i numeri di movimento corrispondenti al carico" (Put the movement numbers corresponding to the load).
- Bottom center callout:** "Barrare la casella e indicare il codice corretto. Verificare il dato sul formulario" (Check the box and indicate the correct code. Verify the data on the form).
- Bottom right callout:** "Compilare solo se presente. Non si indicano trasportatori o destinatari" (Fill only if present. Do not indicate transporters or recipients).

The form fields include:

- Scarico Carico
- Caratteristiche del rifiuto: a) Descrizione, b) Stato fisico, c) Classi di pericolosità, e) Rifiuto destinato a (smaltimento/recupero).
- Quantità: Kg, Litri, Metri cubi.
- Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto.
- Intermediario/Commerciante: Denominazione, Sede, C.F., Iscrizione Albo N.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

DA VERIFICARE

- Verificare che il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti sia correttamente compilato nel suo frontespizio.

The screenshot shows the front page of the 'RIFIUTI - A' form. Key features include:

- Title: **RIFIUTI - A** (ALLEGATO A)
- Section: **REGISTRO DI CARICO E SCARICO**
- 1. DITTA: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, VIA VIII FEBBRAIO 1948, PADOVA. Codice Fiscale: 80006480281. A blue arrow points to the tax code field with the text "INSERIRE L'INDIRIZZO DELLA PROPRIA UNITA' LOCALE".
- 2. ATTIVITÀ SVOLTA: Production, Recovery, Transport, Intermediation and Commerce with detention, Smaltimento.
- 3. TIPO DI ATTIVITÀ
- 4. REGISTRAZIONE N. del ... e N. del ...
- 5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) Stato fisico, B) Gruppo di Classe di Pericolosità (1-4), C) Funzione pericolosa (1-4), D) Esplosivo.
- 6. CORRISPONDE ALLA PRIMA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO
- 7. CORRISPONDE ALL'ULTIMA REGISTRAZIONE DEL REGISTRO
- Footer: "Il presente registro si compone di n. 300 pagine numerate dal n. 3 al n. 300." and "modal-time 265820000".

- Verificare che il Registro sia correttamente vidimato dalla CCIAA territorialmente competente [continua...]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

DA VERIFICARE

- Verificare che tutte le operazioni riportate siano progressivamente numerate e riportino una data di registrazione dell'operazione.
- Verificare che i codici CER siano quelli correttamente definiti in base all'Elenco CER vigente (sia la codifica che la descrizione).
- Verificare che in corrispondenza alla registrazione delle operazioni di scarico dei rifiuti pericolosi siano correttamente identificati i fattori di pericolosità dei rifiuti (codici HP).
- Verificare che le tempistiche di registrazione dei rifiuti prodotti (carico) o avviati a smaltimento/recupero (scarico) siano effettuate entro i termini previsti (10 giorni).
- Verificare che il registro sia correttamente compilato in relazione alla codifica della operazione di Recupero (R....) o operazioni di smaltimento (D....).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

REGIME SANZIONATORIO - Titolo VI della Parte IV del D.lgs. 152/06

Art. 258 – Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 a 10.000 euro**. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 10.000 euro a 30.000 euro**, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore

[continua...]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Art. 258 – Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime **da 1.040 euro a 6.200 euro** per i rifiuti non pericolosi e **da 2.070 euro a 12.400 euro** per i rifiuti pericolosi.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

61

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

62

TRASPORTO DEI RIFIUTI

TRASPORTO DEI RIFIUTI - IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Reg. UE n.1013/2006 e s.m.i. – Esportazione internazionale di rifiuti.

In Italia, il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

TRASPORTO DEI RIFIUTI - IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni (tempistica modificata dal D.lgs. 116/2020).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 193

Comma 2: Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

Comma 3: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, **continuano ad applicarsi il Decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 145**, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 193

Comma 4: Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. **La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.** Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 193

Comma 5: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in **format esemplare**, conforme al Decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in **duplice copia**.

Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

<https://vivifir.ecocamere.it/>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Dal 1 luglio 2022 è operativo il **modello unico** di trasporto dei rifiuti proveniente da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e analoghi, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, così come introdotto dall'articolo 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006.

https://csgroup.it/wp-content/uploads/2022/01/Modello_Unico_formulario_spurghisti1.pdf

Sull'argomento la competente Direzione generale per l'Economia circolare del Ministero della Transizione ecologica ha chiarito che il modello predisposto dall'Albo assume carattere sostitutivo del formulario previsto dall'articolo 193 del D.lgs. 152/2006.

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/News/RiscontroDGECI.pdf>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Le disposizioni normative sopracitate che prevedono la formalizzazione del FIR non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o di 30 litri.

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

ELEMENTI DA VERIFICARE

1. Verificare che la gestione operativa e amministrativa delle operazioni di trasporto e avvio a smaltimento – recupero dei rifiuti venga correttamente specificata all'interno di una procedura del Sistema di Gestione aziendale in relazione alle attività da svolgere, alle responsabilità, alle modulistiche da utilizzare, alle tempistiche, ecc.
2. Effettuare a campione dei controlli incrociati con le operazioni di scarico riportate sul Registro di C/S rifiuti e i relativi FIR emessi (CER utilizzato, data operazione, caratteristiche di pericolosità rifiuti, codice R o D per avvio a recupero o smaltimento, quantitativi o volumi di rifiuti, quantificazione per misura o per stima – peso da verificare a destino).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

3. Verificare che le iscrizioni all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali del trasportatore dei rifiuti e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione dei rifiuti siano in corso di validità e siano le stesse riportate all'interno dei FIR.
4. Verificare che i CER avviati a smaltimento siano quelli effettivamente oggetto della iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per il trasportatore e quelli oggetto della autorizzazione Provinciale – Regionale per il Destinatario dei rifiuti.
5. Verificare che la targa del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti (dato riportato nel FIR) sia tra quelle specificate all'interno dell'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; da verificare anche la correlazione tra la targa del mezzo utilizzato e il codice CER trasportabile (non sempre tutti i mezzi oggetto della iscrizione all'Albo possono trasportare tutte le tipologie di rifiuti).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

6. Effettuare dei controlli incrociati tra i FIR e le operazioni di Carico – Scarico riportate sul registro al fine di verificare la corretta gestione, secondo il criterio scelto dall'azienda (temporale o volumetrico), del deposito temporaneo dei rifiuti. Confrontando i dati si può capire se l'azienda effettivamente avvia a smaltimento i rifiuti entro i 3 mesi oppure se l'azienda, organizzando i tempi per l'avvio a smaltimento – recupero dei rifiuti, riesce a rispettare un deposito di 10 mc per i pericolosi o i 20 mc per i non pericolosi.
7. Verificare che la 4° copia del FIR ritorni, tramite il trasportatore, controfirmata dal destinatario entro i 90 gg dall'avvio a smaltimento – recupero (previsto anche l'invio via PEC); contestualmente cercare di capire se l'azienda è a conoscenza di quanto deve fare nel caso in cui il FIR non torni controfirmato entro i 90 gg (verificare eventuali segnalazioni, in tal senso, trasmesse alle Autorità competenti).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

TRASPORTO TRANSFRONTALIERO

Il Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione contiene alcune modifiche agli Allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del Regolamento (CE) n. **1013/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle **spedizioni di rifiuti**, effettuate per adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni comunitarie in materia di classificazione dei rifiuti. L'Allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006, recante istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento, fa infatti riferimento alla vecchia denominazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (lettere "H"): alla luce del Reg. (UE) n. 1357/2014, che introduce le nuove caratteristiche di pericolo HP, si è resa quindi necessaria una modifica del suddetto Allegato.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

REGIME SANZIONATORIO - Titolo VI della Parte IV del D.lgs. 152/06

Art. 258 – Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.600 euro a 10.000 euro**. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale [RECLUSIONE FINO A DUE ANNI] nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 258 – Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

5. Nei casi di cui ai commi 1 [MUD], 2 [REGISTRO C/S] e 4 [FORMULARI], ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 260 euro a 1.550 euro**.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA Art. 183


Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis

*DEVONO ESSERE RISPETTATE
ALCUNE CONDIZIONI*

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Il deposito temporaneo dei rifiuti è disciplinato dall'art.185-bis del D.lgs. 152/2006, che definisce il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta



nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti,
da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Art.185-bis, comma 2:

Il deposito temporaneo è effettuato alle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi dei quali al massimo 10 sono relativi ai rifiuti pericolosi.
 3. in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 30 metri cubi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Nota sul Criterio "temporale" per il deposito temporaneo dei rifiuti: un'azienda può scegliere di conservare in DT all'interno della propria area un quantitativo praticamente illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero-smaltimento entro il termine massimo di 3 mesi.

Nota sul Criterio "volumetrico" per il deposito temporaneo dei rifiuti: un'azienda può scegliere di conservare in DT all'interno della propria area un quantitativo massimo di rifiuti pericolosi + non pericolosi corrispondenti a 30 mc di rifiuti, dei quali 10 di pericolosi, esonerandosi dal termine massimo dei 3 mesi (vedi nota precedente); in tal caso provvederà alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero – smaltimento quando avrà raggiunto il quantitativo massimo complessivo di 30 mc e comunque non può superare mai 1 anno.

Le due possibilità sopradescritte sono **alternative l'una all'altra** e non sinergiche, ecco perché il produttore deve scegliere, e lasciare traccia di tale scelta, ossia a quale dei due criteri fare riferimento.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche (esempio: Regolamento edilizio), nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (esempio: normativa relativa alle caratteristiche dei depositi degli oli esausti);
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo prima della raccolta effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 **non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.**

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Nota sull'ubicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti: Il luogo di ubicazione topografica del deposito temporaneo deve essere lo "stretto perimetro aziendale" non in senso lato ma limitato formalmente e sostanzialmente a luogo di produzione inteso in senso appunto restrittivo. Il deposito temporaneo dovrebbe essere un'attività strettamente chiusa all'interno del ciclo aziendale e funzionale alla produzione. Ogni altra ipotesi fa cessare automaticamente i presupposti del deposito temporaneo e la fuoriuscita dei rifiuti dal cancello del luogo di produzione è già una attività di gestione degli stessi e deve essere considerata a tutti gli effetti di legge un trasporto in senso stretto e soggetta ai regimi normativi vigenti (es. FIR, Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ecc). Il deposito temporaneo dei rifiuti, infatti, è la "fonte" del trasporto, quindi prima dell'attività di trasporto dei rifiuti, non può essere una fase "intermedia" o addirittura "finale" rispetto ad una attività di trasporto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

ELEMENTI DA VERIFICARE

1. Verificare che sia definita la localizzazione puntuale del deposito temporaneo sempre e comunque all'interno dell'area aziendale o del cantiere (che può essere anche plurima, quando ciò sia motivato da necessità logistiche dell'azienda per evitare inutili trasferimenti interni e siano comunque garantite le condizioni di sicurezza ambientali);
2. Verificare che l'azienda si sia dotata di una procedura del Sistema di Gestione Ambientale nella quale siano definite in maniera approfondita le modalità scelte per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti ed in particolare:
 - sia definita la localizzazione, le caratteristiche specifiche, le identificazioni – etichettature, dei depositi dei rifiuti per ogni cod. CER rifiuto gestito.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

- siano definite le responsabilità per la gestione dei depositi temporanei ai fini del rispetto delle caratteristiche definite dalla norma (per volume del deposito o in alternativa per le tempistiche);
- sia definita quale tra le due alternative proposte dalla norma vigente è quella "scelta" dall'azienda per la gestione e definizione del deposito temporaneo dei rifiuti > se quella "temporale" o quella della "capacità volumetrica" del deposito;
- siano definite delle prescrizioni per la sicurezza ambientale dei depositi dei rifiuti (precauzioni per non contaminare l'acqua, l'aria, il suolo e la fauna) e la gestione del deposito non causi inconvenienti da rumori o odori.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Visita presso il luogo/luoghi ove avviene il deposito temporaneo dei rifiuti:

3. Verificare che i rifiuti siano depositati per tipologie omogenee;
4. Verificare che i rifiuti siano depositati nel rispetto delle relative vigenti norme tecniche, che dovranno essere richieste all'azienda in fase di audit della conformità normativa (Es. Locale regolamento edilizio, ecc.);
5. Verificare che i rifiuti pericolosi siano depositati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti (esempio: normativa tecnica relativa alle caratteristiche dei depositi di oli esausti);
6. Verificare che i rifiuti siano depositati nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi (esempi: fusti chiusi con cerniera di sicurezza; tank con gabbia metallica, corretta identificazione del contenuto con etichetta "R" con sfondo giallo, ecc.);

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

7. Verificare che i rifiuti non siano mescolati fra loro e in particolare sia rispettato il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi;
8. Verificare, facendo un controllo incrociato con il Registro di Carico / Scarico rifiuti e intervistando il personale responsabile della gestione dei depositi, che i rifiuti pericolosi e non pericolosi siano avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo la tempistica definita all'interno della relativa procedura per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti (vedi in precedenza il punto 2), e comunque entro l'anno dalla loro produzione (messa in "carico" nel Registro di C/S dei rifiuti);
9. Verificare tramite controlli incrociati con il Registro di Carico – Scarico, FIR e interviste al personale se è possibile che presso il deposito temporaneo dell'azienda oggetto della verifica possano entrare anche rifiuti prodotti presso altre aziende site presso altri siti aziendali, anche dello stesso Gruppo.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Verifiche di tipo "tecnico" sulle caratteristiche dei depositi dei rifiuti:

10. Verificare che i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi possiedano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti (vedere le schede tecniche, progettuali, costruttive, di fornitura, delle vasche – bacini);
11. Verificare che i rifiuti incompatibili (susceptibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi), infiammabili e tossici, siano stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

12. Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, verificare che questo sia dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Se in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, verificare che sia stato realizzato anche un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi; in ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
13. Verificare che i serbatoi contenenti rifiuti liquidi siano provvisti di opportuni dispositivi antirabboccamento qualora questi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno;
14. Verificare che il relativo scarico sia convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI**

15. Se lo stoccaggio avviene in cumuli, verificare che questi siano realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti.
16. Verificare che i rifiuti stoccati in cumuli siano protetti dalla azione delle acque meteoriche e dall'azione del vento;
17. Verificare che i recipienti mobili siano provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
18. Verificare che i recipienti fissi e mobili siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; tali contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

91

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Art. 212 D.Lgs. 152/2006 Albo Nazionale Gestori Ambientali

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

92

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Con l'entrata del nuovo Registro Elettronico Nazionale

Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

93

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

CATEGORIE DI ISCRIZIONE:

- **categoria 1**: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- **categoria 2-bis**: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

[...continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

94

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

- **sottocategoria 2ter**: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;
- **categoria 3-bis**: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
- **categoria 4**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- **sottocategoria 4-bis**: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;

[...continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

- **categoria 5**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- **categoria 6**: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri;
- **categoria 7**: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- **categoria 8**: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- **categoria 9**: bonifica di siti;
- **categoria 10**: bonifica di beni contenenti amianto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

- **commerciante** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- **intermediario** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Nel relativo caso, l'attività è limitata a porre in contatto il detentore, il trasportatore e il gestore del sito finale.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Nell'ambito di ogni categoria sono previste delle specifiche classi dimensionali identificate con delle lettere (A, B, C etc.) in funzione:

- per la cat. 1: della popolazione complessivamente servita;
- per le cat. da 4 a 8: delle tonnellate annue di rifiuti gestiti;
- Per le cat. 9-10: dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili.

DURATA: L'iscrizione all'ANGA ha validità 5 anni; per le imprese iscritte in cat. 2bis la durata dell'iscrizione è decennale. Procedure semplificate.

L'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonee **garanzie finanziarie** a favore dello Stato (per tutte le cat. tranne la 2bis, 2ter, 3bis, 3ter). *Garanzie ridotte del 40% se si è certificati UNI EN ISO 14001 e del 50% se si è registrati EMAS*

Elenco iscritti: <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Elenchiiscritti>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)



VEGA FORMAZIONE S.r.l.

Via Don Tosatto 35 - 30174 Mestre (VE)

Tel. 041/3969013 - www.vegaformazione.it

Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto

Ente certificato ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SA8000 e UNI/PdR 125

